



Comune di Trarego Viggiona

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE.

Approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 27/07/2022

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune di Trarego Viggiona.

Articolo 2 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
3. Chiunque acquisisca un cane, deve assumere tutte le informazioni sulle sue caratteristiche fisiche e etologiche, nonché sulle norme in vigore.

Articolo 3 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 7.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non

regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Articolo 4 - Raccolta deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani frazione umida;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (paletta, sacchetto, guanti monouso) che devono avere immediatamente disponibili al seguito.
2. **Chiunque viola la disposizione previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 250,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 250,00.**
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 500,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Articolo 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di museruola;
 - b) qualora si tratti di una razza iscritta nell'elenco redatto come allegato dell'ordinanza del 12 dicembre 2006, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o cose o su richiesta delle Autorità competenti
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a 1,5 mt, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a 1,5 mt per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale ed in grado di gestirlo correttamente.
5. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.**
6. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.**

7. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00.**
8. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 400,00.**
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
10. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 lett. c) ed al comma 2 i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Articolo 6 - Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. È fatto altresì obbligo mantenere il decoro di qualsiasi area pubblica in caso di offerta di cibo ai cani o gatti randagi pulendo la zona e avendo cura di ritirare eventuali resti o avanzi e relativi contenitori prima del loro deterioramento.
3. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 250,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.**

Articolo 7 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e /o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica, o altro materiale idoneo, - o una cancellata - aventi una altezza dal fondo di calpestio pari almeno ad una volta e mezza la lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
- 10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 250,00.**
- 11. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 250,00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.**
- 12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 250,00.**

Articolo 8 - Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

1. Sono vietati:
 - a. l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - i. recisione delle corde vocali;
 - ii. taglio delle orecchie;
 - iii. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato

veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale;

- e. la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
3. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
4. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
5. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
6. **Chiunque viola le disposizioni previste al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a 500,00.**

Articolo 9 - Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (t.u.e.l.) comma 1 (come modificato dalla Legge 3/2003).
2. L'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 è il sindaco o dirigente preposto.
3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.
4. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 Agosto 1991, n. 281, dalla Legge Regione Veneto 28 Dicembre 1993, n. 60, dalla Legge 20 Luglio 2004, n. 189, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dall'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. del 23.03.2009, dal Codice Civile e da quello Penale.

Articolo 10 - Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, ad un qualsiasi

organo di Polizia (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato).

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del Codice Penale, attualmente depenalizzato); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
4. La Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione presso i possessori dei cani per verificare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti e/o disciplinati dal presente documento, si rinvia alle norme di legge vigenti, in quanto applicabili.
2. I criteri contenuti nel presente documento si applicano a partire dal 1° agosto 2022.